

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia” ed, in particolare, l’art. 20 (Progetti sperimentali) che prevede la concessione da parte dell’Amministrazione regionale di contributi finanziari per la realizzazione di progetti sperimentali relativi a servizi di natura assistenziale o educativa da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica e associazionistica;

vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano Regionale per la salute ed il benessere sociale 2006-2008” ed in particolare l’obiettivo n. 21 dello stesso Piano che contempla tra le attività di sostegno alla famiglia, intesa come risorsa di coesione e solidarietà sociale, l’accompagnamento dell’applicazione dell’art. 20 della legge regionale 27.05.1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”;

vista la legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 “Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni” che all’articolo 29 ha sostituito l’art. 20 della l.r. 27.05.1998 n. 44;

richiamata la propria deliberazione in data 22 aprile 2003, n. 1526 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione dell’art. 20 (progetti sperimentali) della legge regionale 27.05.1998, n. 44 recante “Iniziative a favore della famiglia” a decorrere dall’anno 2003”;

richiamata la propria deliberazione in data 17 settembre 2005, n. 2989 recante “Costituzione di un gruppo di lavoro su tematiche inerenti alle politiche familiari ai sensi della l.r. n. 44 del 27/5/1998”;

tenuto conto in particolare del comma 4 dell’art. 20 della legge regionale n. 44/1998 il quale prevede che la Giunta regionale individui l’entità della spesa da destinare ai contributi secondo le disponibilità di bilancio, le modalità di presentazione delle domande e di criteri per la concessione dei contributi;

considerato che in seguito alle modifiche apportate all’art. 20 della legge regionale n. 44/1998 con la legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, sulla base dell’esperienza dei progetti presentati in passato e del confronto attivato all’interno del gruppo di lavoro costituito con la propria deliberazione n. 2989/2005 tra l’Amministrazione regionale e i rappresentanti delle associazioni familiari, è emersa la necessità di ridefinire i criteri e le modalità di applicazione del suddetto art. 20;

considerato che tra le proposte formulate dal gruppo di lavoro di cui al punto precedente è emersa la necessità di promuovere maggiormente la conoscenza dei contenuti e delle finalità dell’art. 20 della legge regionale n. 44/1998 e che l’art. 2 lettera h) della legge regionale sopra menzionata attribuisce alla Regione la funzione di valorizzare e di sostenere l’associazionismo familiare rivolto a dare impulso ad esperienze di auto organizzazione sociale;

richiamata la propria deliberazione n. 4223 in data 29 dicembre 2006, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con

attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

richiamata la propria deliberazione n. 230 del 9 febbraio 2007 concernente la variazione del bilancio di previsione della regione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009 per il prelievo dal fondo regionale delle politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 153102 (Attivazione di interventi tecnico professionali da parte del Servizio Sociale) attribuito al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili;

visto il parere favorevole espresso dal capo servizio del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali – ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson;

ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

1. di approvare, a decorrere dall'1/07/2007 e fino a nuove disposizioni in materia, i criteri e le modalità per l'applicazione dell'art. 20 (Progetti) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante "Iniziativa a favore della famiglia", come sostituito dall'art. 29 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di sostenere l'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1998 "Iniziativa a favore della famiglia" mediante le seguenti azioni:
  - a) pianificazione, anche avvalendosi dei componenti del gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2989/2005, dell'azione di promozione ed informazione da realizzare sul territorio regionale a partire dall'anno 2007;
  - b) accompagnamento alle famiglie che intendono presentare progetti ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1998 mediante la consulenza tecnico amministrativa necessaria per la loro formulazione;
  - c) organizzazione di iniziative informative e formative a favore delle famiglie che hanno attivato o che intendano attivare progetti ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 44/1998;
3. di stabilire che all'approvazione dei progetti, valutati positivamente dalla Commissione di cui al punto 7 dell'allegato alla presente deliberazione, alla determinazione dei relativi contributi e all'individuazione e finanziamento delle azioni di cui al precedente punto 2, provveda la Giunta regionale con proprie deliberazioni;
4. di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione della presente deliberazione graveranno sul capitolo 61314 "Provvidenze a favore della

famiglia”- dettaglio 12604 “Contributi per progetti sperimentali”- del bilancio pluriennale della Regione 2007/2009;

5. di revocare, dal 01/07/2007 la propria deliberazione n. 1526 in data 22.04.2003.

PS/AGL

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1878 del  
13 luglio 2007

**Criteria e modalità per l'applicazione dell'art. 20 della legge regionale 27  
maggio 1998, n. 44 recante "Iniziative a favore della famiglia".**

**PREMESSA**

L'idea di fondo che ispira l'art. 20 della legge regionale n. 44/1998 è la convinzione che si debbano considerare le famiglie non solo e non tanto come portatrici di problemi o di richieste di aiuto quanto come possibili risorse capaci, se supportate in modo adeguato, di risposte efficaci all'insegna del mutuo aiuto e dell'impegno diretto delle persone.

L'opportunità offerta dall'art. 20, in una realtà tendenzialmente individualistica, è di stimolare l'attivazione delle relazioni tra le famiglie e la solidarietà e di sostenere il principio che le famiglie possono rappresentare nel territorio una preziosa risorsa per prevenire il disagio, l'isolamento e l'esclusione sociale.

**1. Oggetto dei progetti**

I progetti devono essere rivolti alle famiglie e prevedere soluzioni "innovative" alle esigenze quotidiane e non, che vivono minori, adulti e anziani nel territorio valdostano. In base a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 44/1998, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 i progetti di imprenditorialità familiare ammessi possono essere relativi a servizi di natura :

a) Assistenziale, con particolare riferimento a:

- 1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili;
- 2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
- 3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
- 4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
- 5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie.

b) Educativa, con particolare riferimento a:

- 1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell'obbligo;
- 2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori;

**2. Soggetti che possono presentare progetti**

I progetti possono essere presentati da:

- gruppi di famiglie residenti in Valle d'Aosta composti da almeno 4 nuclei familiari riunitisi appositamente per il progetto;
- famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.

### **3. Supporto tecnico amministrativo per la presentazione di progetti:**

Le famiglie interessate alla presentazione dei progetti autogestiti possono rivolgersi al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili per ottenere informazioni e supporto tecnico amministrativo per la loro elaborazione.

### **4. Durata dei progetti**

I progetti potranno avere una durata massima di un anno.

### **5. Tempi di presentazione delle domande**

A partire dall'anno 2008 le domande di contributo per la realizzazione dei progetti devono essere presentate al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali entro le scadenze sotto indicate:

- 1^ scadenza 31 marzo di ogni anno
- 2^ scadenza 30 settembre di ogni anno.

Per l'anno 2007 i progetti presentati entro il 30 giugno saranno valutati con i criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale n. 1526/2003.

Nel secondo semestre del 2007 i progetti potranno essere presentati ed esaminati dalla competente commissione senza vincoli di scadenza.

### **6. Modalità di presentazione**

Ai progetti, presentati su apposita modulistica predisposta dal Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, deve essere allegata la seguente documentazione:

- per le famiglie organizzate in forma cooperativistica ed associazionistica: atto costitutivo e statuto, documentazione e relazione sulle attività già realizzate nell'ambito del sostegno alle necessità delle famiglie;
- per le famiglie organizzate informalmente: relazione circa gli scopi e gli obiettivi delle stesse, elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, dei componenti delle famiglie partecipanti al progetto;
- per entrambe le situazioni sopra previste: dati anagrafici, indirizzo e numero telefonico del responsabile della realizzazione del progetto, che sarà anche l'unico riferimento per la struttura regionale competente.

### **7. Valutazione e ammissione dei progetti**

La valutazione e selezione dei progetti per l'ammissione al contributo sarà fatta da una commissione composta:

- dal dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili che la presiede;
- da un funzionario del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili;
- da un rappresentante del Forum delle famiglie;
- da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.)

In caso di parità di voto, quello del Presidente vale il doppio.

### **8. Spese ammissibili e entità del contributo**

I contributi sono concessi per le seguenti spese e in misura non superiore alla percentuale massima prevista per ciascuna di esse:

	Tipologia di spesa	Percentuale massima
1	Spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi e datore di lavoro (RCT/RCO);	100%
2	Spese di gestione (per uso locali, telefono, cancelleria, ecc.);	100%
3	Materiale ludico ricreativo;	80%
4	Materiale per attività didattiche/educative (comprese fotocopie);	80%
5	Generi alimentari per svolgimento attività;	80%
6	Affitto di strumentazione per lo svolgimento delle attività (videoproiettori, radio registratori, schermi ecc.);	100%
7	Materiale igienico sanitario;	80%
8	Materiale informativo (volantini ecc.);	80%
9	Materiale per pronto soccorso;	100%
10	Consulenza di personale specializzato per l'avvio di attività specifiche previste nel progetto.	100%

Se il progetto per il quale viene richiesto il finanziamento interessa due anni solari i richiedenti devono indicare l'importo di spesa afferente a ciascuno di essi.

Qualora il numero dei progetti valutati positivamente comporti un ammontare del contributo complessivo superiore al finanziamento disponibile, la commissione procederà alla riduzione della percentuale del contributo previsto per ogni singola voce di spesa.

Nel caso in cui la commissione preposta valuti un progetto particolarmente innovativo dal punto di vista delle risposte fornite ai bisogni rilevati e meritevole di essere attuato, potrà proporre il finanziamento di spese non previste nell'elenco fino ad un massimo dell'80% della spesa preventivata.

I finanziamenti concessi per le voci di spesa indicate ai punti 3,4,5,7, e 8 della precedente tabella possono essere tra di loro compensati.

## **9. Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- 50% a seguito della dichiarazione d'inizio attività;
- restante parte previa presentazione di documentazione fiscale valida delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e relazione conclusiva sull'esperienza.

Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta risulti inferiore all'entità del contributo assegnato, si procederà a reintrodurre le somme assegnate o erogate in eccedenza.

**10. Valutazione conclusiva dei progetti**

Al termine del periodo di realizzazione del progetto, i soggetti promotori dovranno compilare la scheda di valutazione appositamente predisposta dal Servizio Famiglia e Politiche Giovanili.

PS/AGL